

VIANINI LAVORI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE Euro 43.797.507
SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO, 10

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2015

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998
E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Straordinaria per il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 12,00, in unica convocazione, in Roma via Barberini, 28, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica degli articoli 6, 7, 9 e 11 dello Statuto Sociale, eliminazione dell'articolo 12 e conseguente rinumerazione di taluni articoli dello Statuto. Introduzione di un nuovo articolo 16.**

Ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in conformità all'allegato 3A al medesimo Regolamento di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia posta all'ordine del giorno.

* * *

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A. (la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale.

Premessa

Le modifiche statutarie *infra* descritte sono state ritenute opportune in considerazione delle recenti vicende che hanno coinvolto la Società.

In particolare, in data 23 luglio 2015 sono stati comunicati i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da FGC Finanziaria S.r.l. ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF sulle azioni della Società ad esito della quale l'offerente (unitamente alle persone che si trovano in una situazione di concerto) è venuto a detenere una partecipazione complessivamente pari al 90,009% del capitale sociale della Società (l'"**Offerta Pubblica**").

Per effetto dell'Offerta Pubblica, pertanto, la partecipazione detenuta da FGC Finanziaria S.r.l. (unitamente ai soggetti che si trovano in una situazione di concerto) ha superato la soglia del 90% del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente applicazione del disposto dell'articolo 108 comma 2 del TUF e, in particolare, dell'obbligo di acquistare i restanti titoli.

Come descritto nel Documento di Offerta relativo all'Offerta Pubblica e ribadito nel comunicato diffuso in data 17 luglio 2015, l'offerente ha dichiarato di non avere intenzione di ricostituire un flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni e, di conseguenza, procederà ad acquistare le azioni non ancora portate in adesione nel contesto



VIANINI LAVORI S.p.A.

dell'Offerta Pubblica da qualunque azionista che ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (c.d. *sell out*).

In conseguenza di quanto sopra descritto, in applicazione del disposto dall'articolo 2.5.1 comma 6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i titoli oggetto degli acquisti dovranno essere revocati dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo a favore dei relativi azionisti.

In vista, dunque, della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie della Società e della conseguente perdita dello *status* di società quotata, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito descritte nel dettaglio che reintrodurranno sostanzialmente il testo delle disposizioni dello Statuto Sociale in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'Assemblea del 25 giugno 2007 anche al fine di adeguare le norme di funzionamento della Società alle disposizioni applicabili alle società quotate introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

Fino alla data di efficacia del provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie della Società che sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dall'articolo 2.5.1 comma 6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società conserverà lo *status* di società quotata e pertanto si rende necessaria una disposizione transitoria prevista all'articolo 16 del nuovo Statuto Sociale.

* * *

A. I CONTENUTI DELLE MODIFICHE

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto in relazione alle modalità di convocazione dell'assemblea

Si propone di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale al fine di rendere il contenuto idoneo con il funzionamento di una società che non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro	ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei termini previsti dall'articolo 2366 c.c., mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare. nei termini di legge sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.</p> <p>L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.</p> <p>Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.</p> <p>L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.</p> <p>Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p>La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
---	--

Modifica dell'articolo 7 dello Statuto in relazione alle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione

Si propone di modificare l'articolo 7 dello Statuto eliminando il voto di lista quale modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Si ritiene, infatti, che il meccanismo di nomina mediante voto di lista, obbligatorio per le società quotate, non è comunemente adottato nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste</p>	<p>ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste</p>

presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea

~~presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.~~

~~Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.~~

~~Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.~~

~~Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.~~

~~Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea~~

<p>delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.</p> <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.</p> <p>Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere</p>	<p>delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.</p> <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e provvede alla nomina dei relativi membri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.</p> <p>Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere</p>
--	--

VIANINI LAVORI S.p.A.

conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.	conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.
--	--

Modifica dell'articolo 9 dello Statuto in relazione all'equilibrio tra generi

Si propone di modificare l'articolo 9 dello Statuto eliminando il riferimento al rispetto del principio di equilibrio tra generi la cui applicazione è necessaria solo nel caso di società quotate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 9 – CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI Venendo a mancare uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.	ARTICOLO 9 – CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI Venendo a mancare uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Modifica dell'articolo 11 dello Statuto in relazione alle modalità di elezione dei membri del Collegio Sindacale

Si propone di modificare l'articolo 11 dello Statuto eliminando il voto di lista quale modalità di elezione dei membri del Collegio Sindacale. Si ritiene, infatti, che il meccanismo di nomina mediante voto di lista, obbligatorio per le società quotate, non è comunemente adottato nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 11 – SINDACI Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti, cui	ARTICOLO 11 – SINDACI Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti nominati dall'assemblea ordinaria , cui

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p> <p>Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p> <p>Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.</p> <p>Le liste per l'elezione dei componenti il</p>	<p>spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p> <p>Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p> <p>Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.</p> <p>Le liste per l'elezione dei componenti il</p>
---	---

Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito

~~Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.~~

~~Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.~~

~~Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.~~

~~All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.~~

~~Risulteranno altresì eletti:~~

~~- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;~~

~~- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.~~

~~Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.~~

~~In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito~~

<p>della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.</p> <p>Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p>	<p>della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.</p> <p>Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.</p> <p>Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p>
--	--

Eliminazione dell'articolo 12 dello Statuto in relazione alla figura del dirigente preposto

Si propone di eliminare l'articolo 12 dello Statuto in quanto a seguito della perdita dello *status* di società quotata non sarà più obbligatorio nominare un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ARTICOLO 12 – DIRIGENTE PREPOSTO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.</p>	<p>ARTICOLO 12 – DIRIGENTE PREPOSTO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.</p> <p>Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.</p>

Rinumerazione di alcuni articoli dello Statuto

Per effetto della eliminazione dell'articolo 12 da ultimo indicata, occorrerà procedere alla rinumerazione degli attuali articoli da 13 a 16. In particolare:

- (i) l'attuale articolo 13 diverrà il nuovo articolo 12;
- (ii) l'attuale articolo 14 diverrà il nuovo articolo 13;
- (iii) l'attuale articolo 15 diverrà il nuovo articolo 14; e
- (iv) l'attuale articolo 16 diverrà il nuovo articolo 15.

Introduzione di un nuovo articolo 16 contenente una speciale disciplina transitoria

Si propone di introdurre un nuovo articolo contenente una speciale disciplina transitoria applicabile sino alla data di efficacia del provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie della Società che sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dall'articolo 2.5.1 comma 6 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

In particolare, sino a tale momento, poiché la Società conserverà lo *status* di Società quotata, resteranno in vigore le disposizioni applicabili alle società con azioni quotate, come specificato nel testo del nuovo articolo 16.

TESTO PROPOSTO
ARTICOLO 16 – NORMA TRANSITORIA

Fino all'adozione del provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie della Società che sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2.5.1 comma 6 del Regolamento dei Mercati organizzati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.:

- l'articolo 6 avrà il seguente contenuto:

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

- l'articolo 7 avrà il seguente contenuto:

ARTICOLO 7 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla

legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Consiglio sceglierà tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente fino a tre Vice Presidenti e fino a due Consiglieri Delegati; la legale rappresentanza della Società spetta al Presidente e, se nominati, ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la rappresentanza singolarmente o congiuntamente a soggetti anche non dipendenti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'Art. 2381 cod. civ.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere conferite Procure speciali, anche a soggetti non dipendenti della Società, dal Presidente, dai Vice Presidenti, o dai Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sue controllate, con periodicità almeno trimestrale. Le comunicazioni al di fuori delle riunioni consiliari dovranno essere effettuate per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.

- l'articolo 9 avrà il seguente contenuto:

ARTICOLO 9 – CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

- l'articolo 11 avrà il seguente contenuto:

ARTICOLO 11 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

B. IL DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI CHE NON ABBIANO CONCORSO A DELIBERARE L'INTRODUZIONE DELLE LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO MEDIANTE IL SISTEMA DEL VOTO DI LISTA IN SEDE DI ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.

L'art. 2437, comma 1, lett. g) del Codice Civile, contempla tra le deliberazioni che fanno sorgere il diritto di recesso in capo ai Soci che non vi abbiano concorso quelle riguardanti *“le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione”*.

Come noto, tale disposizione normativa non chiarisce il contenuto che le modifiche dei diritti di voto o partecipazione devono avere per legittimare i soci all'esercizio del diritto di recesso. Le proposte di modifica degli articoli 7 e 11 dello Statuto Sociale sono idonee ad incidere sul diritto di voto esercitabile dai soci, in particolare eliminando il meccanismo del voto di lista quale metodo di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

In assenza di univoche interpretazioni sul punto, non si ritiene opportuno interpretare la norma in senso restrittivo, nel senso, cioè, di escludere la ricorrenza del diritto di recesso anche nell'ipotesi in esame.

Ne consegue che, in via prudenziale, per il caso in cui vi siano azionisti che non abbiano concorso ad assumere la deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie da ultimo richiamate e che intendano esercitare il diritto di recedere per tutte o parte delle azioni della Società possedute, verrà dato corso alla procedura per l'esercizio del recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

Pertanto, a seguito delle summenzionate modifiche dello Statuto Sociale, sarà legittimato all'esercizio del diritto di recesso ciascun titolare di azioni ordinarie della Società che non abbia concorso all'adozione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, a condizione che lo stesso risulti titolare delle azioni ordinarie in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa alla suddetta modifica degli articoli 7 e 11 dello Statuto sociale sarà assunta dall'Assemblea Straordinaria e ne mantenga la titolarità fino all'ottenimento della Comunicazione (come di seguito definita).

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, l'azionista in favore del quale la registrazione in conto delle azioni sia effettuata successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. *“record date”*) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sulla modifica dello Statuto Sociale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata alla Società mediante raccomandata, dagli azionisti legittimati, entro e non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione assembleare che legittima il recesso.

La dichiarazione dovrà riportare:

- (i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del Socio recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono ed indirizzo email;
- (ii) il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato;
- (iii) il codice IBAN del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni.

L'azionista recedente dovrà allegare alla dichiarazione un'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato (la *“Comunicazione”*), attestante: (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Comunicazione e (iii) che le azioni oggetto di recesso sono libere da pigni o altri gravami a favore di terzi.

VIANINI LAVORI S.p.A.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pigni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso una dichiarazione del creditore pignoratorio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 2, del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni della Società oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell'intermediario sino alla loro liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, il corrispettivo spettante a ciascun azionista ordinario che eserciti il diritto di recesso sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria convocata per deliberare la modifica dello Statuto, moltiplicato per il numero di azioni ordinarie per le quali sarà stato validamente ed efficacemente esercitato il diritto di recesso da parte di ciascun azionista recedente.

La Società provvederà a comunicare l'esatto valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie ai fini del recesso nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare si precisa che è prevista la pubblicazione di un avviso sul quotidiano "Il Messaggero", oltre che sul sito internet della Società www.vianinigroup.it).

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della deliberazione presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo del recesso – con le modalità previste dalla normativa vigente.

In conformità all'articolo 2437-bis, comma 3, del Codice Civile, il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.

Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437-quater del Codice Civile. In particolare, i termini dell'offerta in opzione ai soci che non abbiano receduto delle azioni rispetto a cui è stato esercitato il diritto di recesso, nonché le modalità per l'esercizio del relativo diritto di opzione, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare si precisa che è prevista la pubblicazione di un avviso sul quotidiano "Il Messaggero", oltre che sul sito internet della Società www.vianinigroup.it).

* * *

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Vianini Lavori S.p.A, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera:

- di approvare la modifica degli articoli 6, 7, 9 e 11 dello Statuto Sociale, eliminazione dell'articolo 12 e conseguente rinumerazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 rispettivamente in 12, 13, 14, e 15; introduzione di un nuovo articolo 16 così come indicato nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in conformità all'allegato 3A al medesimo Regolamento.

VIANINI LAVORI S.p.A.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura formale che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge. ”

Roma, 21 settembre 2015

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mario Delfini**

VIANINI LAVORI

COMPANY SHARES - SHARE CAPITAL Euro 43,797,507
REGISTERED OFFICE IN ROME - 00195 VIA MONTELLO, 10

REPORT ON THE MATTERS ON THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF OCTOBER 22, 2015

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125-TER OF LEGS. DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998
AND ARTICLE 72 OF CONSOB REGULATION NO. 11971 OF MAY 14, 1999

Dear Shareholders,
the Extraordinary Shareholders' Meeting has been called for October 22, 2015 at 12 PM in single call, in Rome, via Barberini 28, to consider the following agenda:

- **Amendment of Articles 6, 7, 9 and 11 of the By-Laws, the removal of Article 12 and the consequent renumbering of the By-Law articles. Introduction of a new Article 16.**

In accordance with Article 125-ter of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("CFA") and Article 72 of the Consob Issuers' Regulation No. 11971 of May 14, 1999 and as per attachment 3A of the same Regulation, the Illustrative Report of the Board of Directors on the matters on the Agenda follows.

* * *

Dear Shareholders,
The Board of Directors of Vianini Lavori S.p.A. (the "**Company**") has called you to discuss and vote upon the proposal to amend the By-Laws.

Introduction

The By-Law amendments described herein are considered necessary in view of the recent developments within the company.

In particular, on July 23, 2015 the final results of the full voluntary public purchase offer promoted by FGC Finanziaria S.r.l. in accordance with Article 102 and subsequent of the CFA on the company shares were announced, on the basis of which the bidder (together with those parties acting in concert) now hold a total of 90.009% of the company's share capital (the "**Public Offer**").

As a result of the Public Offer therefore, the investments held by FGC Finanziaria S.r.l. (together with the parties acting in concert) exceeded the 90% threshold of the share capital comprised of securities admitted to trading on the MTA segment organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., with the consequent application of Article 108, paragraph 2 of the CFA, and in particular, the obligation to acquire the remaining securities.

As described in the Public Offer Document and restated in the press release issued on July 17, 2015, the bidder declared that it does not intend to re-establish a sufficient free float to guarantee the trading of the share and, consequently, will acquire the shares not yet available under the Public Offer from any requesting shareholder, in accordance with Article 108, paragraph 2 of the CFA ("sell out").



VIANINI LAVORI S.p.A.

Following that outlined above, in application of Article 2.5.1, paragraph 6 of the Regulation of Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., the securities subject to purchase must be withdrawn from listing from the trading day subsequent to the final payment day of consideration to the relative shareholders.

In view therefore of the withdrawal from listing of the ordinary shares of the company and the consequent loss of status as a listed company, the Board of Directors therefore considers it appropriate to submit to the Extraordinary Shareholders' Meeting for approval the By-Law amendments described below, which will substantially reintroduce the text of the By-Laws in force before the amendments introduced by the Shareholders' Meeting of June 25, 2007, also in order to align the operating rules of the company to the provisions applicable to listed companies introduced by Law No. 262 of December 28, 2005 and by Legislative Decree No. 303 of December 29, 2006.

Until the efficacy date of the provision for the withdrawal from listing of the ordinary shares of the company, which will be made by Borsa Italiana S.p.A. in accordance with Article 2.5.1, paragraph 6 of the Regulation of Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., the company will maintain its status as a listed company and therefore the transitory provision under Article 16 of the new By-Laws is necessary.

* * *

A.I CONTENT OF THE AMENDMENTS

Amendment of Article 6 of the By-Laws concerning the calling of the Shareholders' Meeting

It is proposed to amend Article 6 of the By-Laws in a manner appropriate for a company which does not make recourse to the risk capital market.

EXISTING TEXT	PROPOSED TEXT
<p>ARTICLE 6 – SHAREHOLDERS' MEETINGS</p> <p>The Shareholders' Meetings shall be called by publishing a notice within the terms prescribed by law on the Internet site of the Company, in addition to the other manners established by the relevant regulation.</p> <p>Subsequent meetings may be called where the quorums established by applicable regulations for each of the previous meetings have not been met.</p> <p>The Ordinary Shareholders' Meeting for the approval of the annual accounts must be called within one hundred and eighty days after the end of the year, as the company is required to prepare consolidated financial statements.</p>	<p>ARTICLE 6 – SHAREHOLDERS' MEETINGS</p> <p>The Shareholders' Meeting is called by the Board of Directors, within the time period established by Article 2366 of the Civil Code, through a notice published in the "Il Messaggero" daily newspaper at least fifteen days before the date fixed for the Shareholders' Meeting. Subsequent meetings may be called where the quorums established by applicable regulations for each of the previous meetings have not been met.</p> <p>The Ordinary Shareholders' Meeting for the approval of the annual accounts must be called within one hundred and eighty days after the end of the year, as the company is required to prepare consolidated financial statements.</p> <p>The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, may be called at a place other than the registered office of the company as long as this is within Italy.</p>

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, may be called at a place other than the registered office of the company as long as this is within Italy.</p> <p>For the regulations relating to the validity of the meeting and the resolutions, both for ordinary and extraordinary shareholder meetings, reference is made to the relevant regulations.</p> <p>The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman, or in their absence by a person elected by the Shareholders' Meeting.</p> <p>Participation at the Shareholders' Meeting and the right to vote is governed by the relevant regulation.</p> <p>Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current regulations.</p> <p>Electronic notification of proxy may be made through e-mail in the manner indicated in the convocation notice of the shareholders' meeting.</p>	<p>For the regulations relating to the validity of the meeting and the resolutions, both for ordinary and extraordinary shareholder meetings, reference is made to the relevant regulations.</p> <p>The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman, or in their absence by a person elected by the Shareholders' Meeting.</p> <p>Participation at the Shareholders' Meeting and the right to vote is governed by the relevant regulation.</p> <p>Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current regulations.</p>
---	--

Amendment to Article 7 of the By-Laws concerning the election of the Board of Directors

It is proposed to modify Article 7 of the By-Laws, eliminating the voting by slates as the means to elect the members of the Board of Directors. It is considered in fact that the appointment mechanism through the voting of slates, mandatory for listed companies, is not usually adopted by companies which do not make recourse to the risk capital markets.

EXISTING TEXT	PROPOSED TEXT
<p>ARTICLE 7 - DIRECTORS</p> <p>The Company shall be administered by a Board of Directors comprised of between 3 and 15 members.</p> <p>The Directors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders' meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office and may be re-elected. The composition of the Board of Directors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.</p> <p>The election of the members of the Board of Directors is made on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2%</p>	<p>ARTICLE 7 - DIRECTORS</p> <p>The Company shall be administered by a Board of Directors comprised of between 3 and 15 members.</p> <p>The Directors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders' meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office and may be re-elected.</p> <p>The Shareholders' Meeting establishes the composition of the Board of Directors and the appointment of members.</p> <p>The Board chooses from among its members a Chairman and up to three Vice Chairmen and up to two Executive Directors;</p>

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>of the share capital or any other threshold in accordance with current regulations. Each slate presenting a number of candidates equal to or above three must present a number of candidates from the under-represented gender which ensures compliance with the applicable legal and regulatory gender quota.</p> <p>The slates must be filed at the registered offices of the company and made available in accordance with the provisions required by law.</p> <p>The slates indicate the candidates who are independent in accordance with the requirements of law and are presented together with the curriculum vitae of the candidates which illustrates their professional and personal characteristics and their acceptance of the candidature.</p> <p>Each shareholder shall present or participate in presenting only one slate containing a maximum number of 15 candidates indicated in progressive order; each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.</p> <p>The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.</p> <p>The first candidate on the minority slate which obtains the largest number of votes and which is not related in any manner, even indirectly, with the slate which has the highest number of votes, is elected Director; the other members of the Board of Directors are taken in a progressive order from the slate which obtained the highest number of votes.</p> <p>Where the result of voting does not satisfy the applicable gender equality laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders' Meeting votes by statutory majority.</p> <p>In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.</p> <p>For the inclusion of the Directors to be</p>	<p>legal representation of the Company is delegated at an individual level to the Chairman and, if appointed, the Vice Chairmen and the Executive Directors.</p> <p>The Board of Directors may delegate representation individually or jointly to parties who are not employees of the Company.</p> <p>The Board of Directors may alternatively delegate their duties to an Executive Committee composed of a selection of its members, establishing the limits of delegation in accordance with Article 2381 of the civil code.</p> <p>For the execution of the resolutions of the Board of Directors special powers may be conferred, also to non-employees of the Company, by the Chairman, the Vice Chairmen, or the Executive Directors.</p> <p>The Board of Directors, also through the Legal Representatives (even directly), report to the Board of Statutory Auditors on the activities carried out by the Company and its subsidiaries, at least on a quarterly basis. The communications outside of the board meetings must be made in writing to the Chairman of the Board of Statutory Auditors.</p> <p>The remuneration of the members of the Board of Directors is established by the Shareholders' Meeting.</p> <p>The Board annually elects a Secretary who may also be chosen from outside the Board.</p>
---	---

VIANINI LAVORI S.p.A.

elected, consideration is not taken of the slates which have not obtained at least half of the votes for the presentation of the slate.

For the appointment of directors other than the renewal of the entire Board of Directors, the shareholders' meeting approves through statutory majority and without taking into consideration the procedures outlined above, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

Should one or more directors resign during the year, they shall be replaced in accordance with article 2386 of the Civil Code, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

The Board chooses from among its members a Chairman and up to three Vice Chairmen and up to two Executive Directors; legal representation of the Company is delegated at an individual level to the Chairman and, if appointed, the Vice Chairmen and the Executive Directors.

The Board of Directors may delegate representation individually or jointly to parties who are not employees of the Company.

The Board of Directors may alternatively delegate their duties to an Executive Committee composed of a selection of its members, establishing the limits of delegation in accordance with Article 2381 of the civil code.

For the execution of the resolutions of the Board of Directors special powers may be conferred, also to non-employees of the Company, by the Chairman, the Vice Chairmen, or the Executive Directors.

The Board of Directors, also through the Legal Representatives (even directly), report to the Board of Statutory Auditors on the activities carried out by the Company and its subsidiaries, at least on a quarterly basis. The communications outside of the board meetings must be made in writing to the Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The remuneration of the members of the Board of Directors is established by the Shareholders' Meeting.

VIANINI LAVORI S.p.A.

The Board annually elects a Secretary who may also be chosen from outside the Board.	
--	--

Amendment to Article 9 of the By-Laws in relation to gender balance

It is proposed to amend Article 9 of the By-Laws, eliminating the reference to gender balance, whose application is required only for listed companies.

EXISTING TEXT	PROPOSED TEXT
<p>ARTICLE 9 – DIRECTORS’ RESIGNATION</p> <p>On the resignation of one or more members of the Board of Directors, their replacement is carried out in accordance with article 2386 of the Civil Code. Where the majority of appointed Directors by the Shareholders’ Meeting is no longer in place, the Shareholders’ Meeting must be called without delay to supplement the Board, ensuring compliance with the minimum gender equality levels established under the applicable law and regulations.</p>	<p>ARTICLE 9 – DIRECTORS’ RESIGNATION</p> <p>On the resignation of one or more members of the Board of Directors, their replacement is carried out in accordance with article 2386 of the Civil Code. Where the majority of appointed Directors by the Shareholders’ Meeting is no longer in place, the Shareholders’ Meeting must be called without delay to supplement the Board.</p>

Amendment to Article 11 of the By-Laws concerning the election of the Board of Statutory Auditors

It is proposed to modify Article 11 of the By-Laws, eliminating the voting by slates as the means to elect the members of the Board of Statutory Auditors. It is considered in fact that the appointment mechanism through the voting of slates, mandatory for listed companies, is not usually adopted by companies which do not make recourse to the risk capital markets.

EXISTING TEXT	PROPOSED TEXT
<p>ARTICLE 11 – STATUTORY AUDITORS</p> <p>The Board of Statutory Auditors consists of three Standing Auditors and three Alternate Auditors whose remuneration is determined by the Shareholders’ Meeting.</p> <p>The composition of the Board of Statutory Auditors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.</p> <p>The standing auditors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders’ meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office.</p> <p>The election of the members of the Board of Statutory Auditors is made on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital or any other threshold in accordance with current</p>	<p>ARTICLE 11 – STATUTORY AUDITORS</p> <p>The Board of Statutory Auditors consists of three Standing Auditors and three Alternate Auditors appointed by the Ordinary Shareholders’ Meeting whose remuneration is determined by the Shareholders’ Meeting.</p> <p>The standing auditors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders’ meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office.</p> <p>The outgoing statutory auditors may be re-elected.</p> <p>The rules of the Civil Code are applicable to the Board of Statutory Auditors.</p> <p>Meetings of the Board of Statutory Auditors may be validly held in video or audio conferencing, provided that the participants</p>

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>regulations.</p> <p>The slates must be filed at the registered office and made available to the public in accordance with the applicable regulation.</p> <p>The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.</p> <p>In the event where at the end of the period for the presentation of the slates only one slate has been presented, or only slates presented by shareholders belonging to the same group or belonging to a shareholder agreement, slates may be presented up to the fourth day after this date, provided that the notices are made in accordance with current regulations. In this case, the percentage threshold established by the previous point for the presentation of the slate is reduced by half.</p> <p>The slates must be provided with the information relating to the shareholders presenting the slates, with an indication of the total percentage shareholding held, of the Curriculum Vitae of each person on the slate as well as a declaration by the candidate, under their own responsibility, that they possess the requisites required by law and the acceptance of their candidature.</p> <p>The written acceptance of the candidature and the declaration of the inexistence of ineligibility must be filed together with the slate.</p> <p>The slates for the election of the members of the Board of Statutory Auditors must include the names of one or more candidates, not above the number of statutory auditors to be elected, indicated by progressive order; the slates can be divided into two sections, each with a maximum of three candidates (progressive numbering) for the office of standing auditor and alternate auditor.</p> <p>Each slate for the appointment of standing auditors and alternate auditors must contain a number of candidates belonging to the under-represented gender which ensures, within the slate itself, compliance with the gender balance quota established by applicable laws and regulations.</p> <p>No shareholder may present or vote, even as proxy, on more than one slate and each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.</p>	<p>may be properly identified by the Chairman and the other attendees and, further, that they may follow the discussion and take the floor in real time, and on all the topics under discussion, and that they can both examine and receive documentation relating to those topics, and that all such matters are specifically included in the relevant minutes.</p> <p>If all the above-mentioned conditions are complied with, the meeting shall be deemed to have been held in the place where the Chairman is present.</p>
---	--

VIANINI LAVORI S.p.A.

The first two candidates of the slate which obtains the largest number of votes are elected as standing auditors (“the Majority Slate”) and the first candidate of the slate presented and voted by the shareholders which are not related, even indirectly, to the majority shareholders, which is second in terms of number of votes (the “Minority List”), is elected Chairman of the Board of Statutory Auditors.

Also elected are:

- two Alternate Auditors among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Majority Slate in progressive order;
- one Alternate Auditor among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Minority Slate in progressive order.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender balance laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders’ Meeting votes by statutory majority.

In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender balance quota under the applicable laws and regulations has been met.

In the case of non-acceptance or resignation of a standing auditor, the alternate auditor is taken from the same slate as the auditor replaced, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

The Shareholders’ Meeting called to reintegrate the Board in compliance with law will do so in compliance with the principle for the representation of the minority shareholders, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

Candidates cannot be included in the slates if they already cover the role of Statutory Auditor in three other listed companies, with exclusion of Group companies or if they are not in possession of honour and

VIANINI LAVORI S.p.A.

<p>professionalism requisites as established by applicable regulations. The outgoing statutory auditors may be re-elected.</p> <p>Meetings of the Board of Statutory Auditors may be validly held in video or audio conferencing, provided that the participants may be properly identified by the Chairman and the other attendees and, further, that they may follow the discussion and take the floor in real time, and on all the topics under discussion, and that they can both examine and receive documentation relating to those topics, and that all such matters are specifically included in the relevant minutes. If all the above-mentioned conditions are complied with, the meeting shall be deemed to have been held in the place where the Chairman is present.</p>	
---	--

Removal of Article 12 of the By-Laws concerning the executive officer

It is proposed to remove Article 12 of the By-Laws, as following the loss of status as a listed company, it will no longer be mandatory to appoint an executive officer for the preparation of the accounting documents.

EXISTING TEXT	PROPOSED TEXT
<p>ARTICLE 12 - EXECUTIVE RESPONSIBLE</p> <p>The Board of Directors appoints annually the executive responsible for preparing the accounting documents, with prior consultation with the Board of Statutory Auditors. The Executive Responsible will be chosen among persons with adequate experience in administration, finance and control at significantly large companies and are of such repute as that required for the office of director.</p> <p>The loss of the good standing requirement during the term of office results in the loss of the office; in this event, a timely replacement is made of the executive retiring.</p> <p>The executive responsible for the preparation of the accounting documents remains in office for one year until the meeting of the Board of Directors subsequent to the</p>	

Shareholders' Meeting which approves the financial statements for the year.	
---	--

Renumbering of By-Law Articles

Due to the removal of Article 12 indicated latterly, the current Articles 13 to 16 will be renumbered. In particular:

- (i) the current Article 13 will become the new Article 12;
- (ii) the current Article 14 will become the new Article 13;
- (iii) the current Article 15 will become the new Article 14; and
- (iv) the current Article 16 will become the new Article 15.

Introduction of a new Article 16 containing a special transitory rule

It is proposed to introduce a new Article containing a special transitory rule applicable until the efficacy date of the withdrawal provision from listing of the ordinary shares of the company, which will be made by Borsa Italiana S.p.A. in accordance with 2.5.1, paragraph 6 of the Regulation of Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A..

In particular, until this point, as the company will maintain its listed company status, the provisions applicable to companies with listed shares will remain in force, as specified in the text of the new Article 16.

PROPOSED TEXT ARTICLE 16 – TRANSITORY RULE

Until the adoption of the provision for the withdrawal from listing of ordinary company shares, which will be made by Borsa Italiana S.p.A. in accordance with Article 2.5.1, paragraph 6 of the Regulation of Markets organised and managed by Borsa Italiana S.p.A.:

- Article 6 will have the following content:

ARTICLE 6 – SHAREHOLDERS' MEETINGS

The Shareholders' Meetings shall be called by publishing a notice within the terms prescribed by law on the Internet site of the Company, in addition to the other manners established by the relevant regulation.

Subsequent meetings may be called where the quorums established by applicable regulations for each of the previous meetings have not been met.

The Ordinary Shareholders' Meeting for the approval of the annual accounts must be called within one hundred and eighty days after the end of the year, as the company is required to prepare consolidated financial statements.

The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, may be called at a place other than the registered office of the company as long as this is within Italy.

VIANINI LAVORI S.p.A.

For the regulations relating to the validity of the meeting and the resolutions, both for ordinary and extraordinary shareholder meetings, reference is made to the relevant regulations.

The Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman, or in their absence by a person elected by the Shareholders' Meeting.

Participation at the Shareholders' Meeting and the right to vote is governed by the relevant regulation.

Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current regulations.

Electronic notification of proxy may be made through e-mail in the manner indicated in the convocation notice of the shareholders' meeting.

- Article 7 will have the following content:

ARTICLE 7 - DIRECTORS

The Company shall be administered by a Board of Directors comprised of between 3 and 15 members.

The Directors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders' meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office and may be re-elected. The composition of the Board of Directors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.

The election of the members of the Board of Directors is made on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital or any other threshold in accordance with current regulations. Each slate presenting a number of candidates equal to or above three must present a number of candidates from the under-represented gender which ensures compliance with the applicable legal and regulatory gender quota.

The slates must be filed at the registered offices of the company and made available in accordance with the provisions required by law.

The slates indicate the candidates who are independent in accordance with the requirements of law and are presented together with the curriculum vitae of the candidates which illustrates their professional and personal characteristics and their acceptance of the candidature.

Each shareholder shall present or participate in presenting only one slate containing a maximum number of 15 candidates indicated in progressive order; each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.

The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.

The first candidate on the minority slate which obtains the largest number of votes and which is not related in any manner, even indirectly, with the slate which has the highest number of votes, is elected Director; the other members of the Board of Directors are taken in a progressive order from the slate which obtained the highest number of votes.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender equality laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders' Meeting votes by statutory majority.

In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.

For the inclusion of the Directors to be elected, consideration is not taken of the slates which

VIANINI LAVORI S.p.A.

have not obtained at least half of the votes for the presentation of the slate.

For the appointment of directors other than the renewal of the entire Board of Directors, the shareholders' meeting approves through statutory majority and without taking into consideration the procedures outlined above, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

Should one or more directors resign during the year, they shall be replaced in accordance with article 2386 of the Civil Code, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

The Board chooses from among its members a Chairman and up to three Vice Chairmen and up to two Executive Directors; legal representation of the Company is delegated at an individual level to the Chairman and, if appointed, the Vice Chairmen and the Executive Directors.

The Board of Directors may delegate representation individually or jointly to parties who are not employees of the Company.

The Board of Directors may alternatively delegate their duties to an Executive Committee composed of a selection of its members, establishing the limits of delegation in accordance with Article 2381 of the civil code.

For the execution of the resolutions of the Board of Directors special powers may be conferred, also to non-employees of the Company, by the Chairman, the Vice Chairmen, or the Executive Directors.

The Board of Directors, also through the Legal Representatives (even directly), report to the Board of Statutory Auditors on the activities carried out by the Company and its subsidiaries, at least on a quarterly basis. The communications outside of the board meetings must be made in writing to the Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The remuneration of the members of the Board of Directors is established by the Shareholders' Meeting.

The Board annually elects a Secretary who may also be chosen from outside the Board.

The Board of Directors appoints annually the executive responsible for preparing the accounting documents, with prior consultation with the Board of Statutory Auditors. The Executive Responsible will be chosen among persons with adequate experience in administration, finance and control at significantly large companies and are of such repute as that required for the office of director.

The loss of the good standing requirement during the term of office results in the loss of the office; in this event, a timely replacement is made of the executive retiring.

The executive responsible for the preparation of the accounting documents remains in office for one year until the meeting of the Board of Directors subsequent to the Shareholders' Meeting which approves the financial statements for the year.

- Article 9 will have the following content:

ARTICLE 9 – DIRECTORS' RESIGNATION

On the resignation of one or more members of the Board of Directors, their replacement is carried out in accordance with article 2386 of the Civil Code. Where the majority of appointed Directors by the Shareholders' Meeting is no longer in place, the Shareholders' Meeting must be called without delay to supplement the Board, ensuring compliance with the minimum gender equality levels established under the applicable law and regulations.

VIANINI LAVORI S.p.A.

- Article 11 will have the following content:

ARTICLE 11 – STATUTORY AUDITORS

The Board of Statutory Auditors consists of three Standing Auditors and three Alternate Auditors whose remuneration is determined by the Shareholders' Meeting. The composition of the Board of Statutory Auditors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.

The standing auditors are appointed for a period of three years which expires on the date of the shareholders' meeting called for the approval of the financial statements relating to the final year in office.

The election of the members of the Board of Statutory Auditors is made on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital or any other threshold in accordance with current regulations.

The slates must be filed at the registered office and made available to the public in accordance with the applicable regulation.

The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.

In the event where at the end of the period for the presentation of the slates only one slate has been presented, or only slates presented by shareholders belonging to the same group or belonging to a shareholder agreement, slates may be presented up to the fourth day after this date, provided that the notices are made in accordance with current regulations. In this case, the percentage threshold established by the previous point for the presentation of the slate is reduced by half.

The slates must be provided with the information relating to the shareholders presenting the slates, with an indication of the total percentage shareholding held, of the Curriculum Vitae of each person on the slate as well as a declaration by the candidate, under their own responsibility, that they possess the requisites required by law and the acceptance of their candidature.

The written acceptance of the candidature and the declaration of the inexistence of ineligibility must be filed together with the slate.

The slates for the election of the members of the Board of Statutory Auditors must include the names of one or more candidates, not above the number of statutory auditors to be elected, indicated by progressive order; the slates can be divided into two sections, each with a maximum of three candidates (progressive numbering) for the office of standing auditor and alternate auditor.

Each slate for the appointment of standing auditors and alternate auditors must contain a number of candidates belonging to the under-represented gender which ensures, within the slate itself, compliance with the gender balance quota established by applicable laws and regulations.

No shareholder may present or vote, even as proxy, on more than one slate and each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.

The first two candidates of the slate which obtains the largest number of votes are elected as standing auditors ("the Majority Slate") and the first candidate of the slate presented and voted by the shareholders which are not related, even indirectly, to the majority shareholders, which is second in terms of number of votes (the "Minority List"), is elected Chairman of the Board of Statutory Auditors.

Also elected are:

- two Alternate Auditors among the candidates indicated in the section "Alternate Auditors" of the Majority Slate in progressive order;
- one Alternate Auditor among the candidates indicated in the section "Alternate Auditors" of the Minority Slate in progressive order.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender balance laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. Where the gender balance quota has not been met through this method, the Shareholders' Meeting votes by statutory majority.

In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender balance quota under the applicable laws and regulations has been met.

In the case of non-acceptance or resignation of a standing auditor, the alternate auditor is taken from the same slate as the auditor replaced, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

The Shareholders' Meeting called to reintegrate the Board in compliance with law will do so in compliance with the principle for the representation of the minority shareholders, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

Candidates cannot be included in the slates if they already cover the role of Statutory Auditor in three other listed companies, with exclusion of Group companies or if they are not in possession of honour and professionalism requisites as established by applicable regulations.

The outgoing statutory auditors may be re-elected.

Meetings of the Board of Statutory Auditors may be validly held in video or audio conferencing, provided that the participants may be properly identified by the Chairman and the other attendees and, further, that they may follow the discussion and take the floor in real time, and on all the topics under discussion, and that they can both examine and receive documentation relating to those topics, and that all such matters are specifically included in the relevant minutes.

If all the above-mentioned conditions are complied with, the meeting shall be deemed to have been held in the place where the Chairman is present.

B. THE RIGHT TO WITHDRAWAL OF SHAREHOLDERS NOT IN AGREEMENT WITH THE INTRODUCTION OF THE LIMITATIONS TO THE EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH THE SLATE VOTING SYSTEM FOR THE ELECTION OF THE CORPORATE BOARDS.

Article 2437, paragraph 1, letter g) of the Civil Code establishes the right to withdrawal for Shareholders not in agreement with motions resulting in "*amendments to the By-Laws concerning voting or participation rights*".

As noted, this regulatory provision does not clarify the content that the amendment of the voting or participation rights must have to enable the shareholders to exercise the withdrawal right.

The amendment proposals of Article 7 and 11 of the By-Laws concern the voting rights exercisable by shareholders, in particular eliminating the slate voting mechanism as the means to appoint the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the company.

In the absence of clear interpretations on the issue, it is not considered appropriate to interpret the rule restrictively and to exclude therefore the withdrawal right also in the current circumstances.

Prudently therefore, for cases in which shareholders not in agreement with the proposal to amend the stated By-Law amendments and who wish to exercise the right to withdrawal for part or all of the company shares held by them, the option will be open to them to exercise the right to withdrawal in accordance with Article 2437 and subsequent of the Civil Code.

Therefore, following the above-mentioned amendments to the By-Laws, holders of ordinary company shares not in agreement with the adoption of the Extraordinary Shareholders' Meeting motion will be permitted to exercise the right to withdrawal on the condition that

VIANINI LAVORI S.p.A.

such parties have held the ordinary shares concerned from a date prior to that in which the motion concerning the above stated amendment to Articles 7 and 11 of the By-Laws will be undertaken by the Extraordinary Shareholders' Meeting and that ownership of such shares is maintained until the obtaining of the Communication (as defined below).

In accordance with Article 127-*bis*, paragraph 2 of the CFA, those shareholders registering subsequently to the date indicated at Article 83-*sexies*, paragraph 2 of the CFA ("record date"), but before the opening of the Extraordinary Shareholders' Meeting called to consider the amendment to the By-Laws, are considered not to be in agreement with the approval of the motion as per Article 2437, paragraph 1 of the Civil Code and therefore permitted the right to withdrawal.

The declaration of withdrawal must be sent to the company through registered letter, by shareholders with such a right, by and not beyond 15 days from the filing date at the Companies Registration Office of the Shareholders' Meeting motion permitting withdrawal.

The declaration must include:

- (i) the personal details, tax code and domicile of the withdrawing Shareholder for the communications relating to the procedure, including the telephone number and email address;
- (ii) the number and class of shares for which the right is exercised;
- (iii) the IBAN of the current account of the withdrawing shareholder to which they wish the value of the liquidated shares to be credited;
- (iv) indication of the intermediary with whom the shares have been filed.

The withdrawing shareholder must attach to the declaration a communication released by an authorised intermediary (the "Communication"), declaring: (i) the ownership of the shares subject to withdrawal on the day of the Shareholders' Meeting whose approval has enabled the exercise the right to withdrawal and (ii) the ownership of the shares subject to withdrawal at the Communication date, and (iii) that the shares subject to withdrawal are free from pledges or other encumbrances in favour of third parties.

Where the shares subject to withdrawal are encumbered by pledges or other restrictions in favour of third parties, the withdrawing shareholder must in addition attach to the withdrawal declaration a declaration of the secured creditor or the party in favour of which the restriction is held, with which this party provides their irrevocable and unconditional consent to the releasing of the shares from the pledge and/or commitment, in addition to the liquidation of shares subject to withdrawal, in compliance with the instructions of the withdrawing shareholder.

In accordance with Article 2437-*bis*, paragraph 2 of the Civil Code and the applicable regulatory provisions, the shares of the company subject to withdrawal must not be disposed of and the release of the Communication will block the shares held by the intermediary until their liquidation.

In accordance with Article 2437-*ter*, paragraph 3 of the Civil Code, the payment devolving to each ordinary shareholder exercising the right to withdrawal will be the simple average of the closing price of the ordinary shares of the company on the exchange in the six months prior to the publication date of the call notice of the Extraordinary Shareholders' Meeting for the approval of the By-Law amendment, multiplied by the number of ordinary shares for which the right to withdrawal by each withdrawing shareholder is validly and effectively exercised.

The company will communicate the exact unitary liquidation value of the ordinary shares to ensure withdrawal according to the conditions and means established by the applicable regulation (in particular, publication of a notice in the "Il Messaggero" daily newspaper is required, in addition to the company website www.vianinigroup.it).

The information concerning the means and conditions for the exercise of the withdrawal right not definable before the Shareholders' Meeting date, including the effective filing date of the motion at the Companies Office, will be announced by the company – together with indications of the conditions and the means for exercise of the right, in addition to the payment of the withdrawal settlement – according to the means established by the applicable regulation.

VIANINI LAVORI S.p.A.

In accordance with Article 2437-*bis*, paragraph 3 of the Civil Code, withdrawal may not be exercised and, if exercised, will be without effect, if, within ninety days, the company revokes the relative motion.

Where one more Shareholders exercises the right to withdrawal, the liquidation process is carried out according to Article 2437-*quater* of the Civil Code. In particular, the terms of the rights option to shareholders who have not withdrawn their shares compared to those who have exercised the right to withdrawal, in addition to the means for the exercise of the option right, will be announced according to the manner established by the applicable regulation (in particular, publication of a notice in the “Il Messaggero” daily newspaper is required, in addition to the company website www.vianinigroup.it).

* * *

Considering that stated above, the Board of Directors proposes that:

“The Extraordinary Shareholders’ Meeting of Vianini Lavori S.p.A., having examined the proposal of the Board of Directors:

- approves the amendment to Articles 6, 7, 9 and 11 of the By-Laws, the removal of Article 12 and the consequent renumbering of Articles 13, 14, 15 and 16, respectively as 12, 13, 14 and 15; the introduction of a new Article 16, as indicated in report prepared by the Board of Directors in accordance with Article 125-*ter* of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“CFA”) and Article 72 of the Consob Issuers’ Regulation No. 11971 of May 14, 1999 and in compliance with attachment 3A of the same Regulation
- confers to the Board of Directors and, on its behalf, the Chairman and the Chief Executive Officer, separately, all necessary powers to execute the present motion, with the ability to introduce any further amendment, clarification or addition of a formal nature where required in order to ensure legal compliance.”

Rome, September 21, 2015

**for the Board of Directors
The Chairman
Mario Delfini**